



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 151 DEL 29 MARZO 2024
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”

All'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, i soggetti di cui al comma 1, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a beni e servizi, nel rispetto dell’articolo 5 della l. n. 381/1991, riservano una quota non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende spostare la disposizione contenuta all’articolo 10, comma 2, relativo agli interventi di sostegno delle cooperative sociali, all’articolo 8, in quanto la medesima merita – per il suo importante effetto agevolativo dell’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio – di essere inserita tra i “principi comuni”, applicabili non solo alla Regione, ma all’intero “Gruppo Regione Lazio”, che comprende anche le società controllate, gli enti e gli organismi strumentali e il perimetro del servizio sanitario regionale.

APPROVATO



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 151 DEL 29 MARZO 2024
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”

All’articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, gli enti locali, singoli o associati, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale possono applicare le percentuali di riserva di cui all’articolo 10, comma 2”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende spostare la disposizione contenuta all’articolo 10, comma 3 (relativo agli interventi di sostegno delle cooperative sociali) all’articolo 8, in quanto la medesima merita – per il suo importante effetto agevolativo dell’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio – di essere inserita tra i “principi comuni”, applicabili anche da parte degli enti locali nell’ambito della loro autonomia e dei rispettivi ordinamenti.

APPROVATO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 151 DEL 29 MARZO 2024
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”

All'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10, il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende spostare la disposizione contenuta all'articolo 10, comma 4 (relativo agli interventi di sostegno delle cooperative sociali) per inserirla all'articolo 8, in quanto la medesima merita – per il suo importante effetto agevolativo dell'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio – di essere inserita tra i “principi comuni”, applicabili non solo alla Regione, ma all'intero “Gruppo Regione Lazio”, che comprende anche le società controllate, gli enti e gli organismi strumentali e il perimetro del servizio sanitario regionale.

APPROVATO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 151 DEL 29 MARZO 2024
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”**

All'articolo 10 il comma 2 è soppresso.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende sopprimere il comma 2 dell'articolo, che si è ritenuto di spostare sotto i principi comuni di cui all'articolo 8 con altro emendamento.

APPROVATO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 151 DEL 29 MARZO 2024
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”

All'articolo 10 il comma 3 è soppresso.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende sopprimere il comma 3 dell'articolo, che si è ritenuto di spostare sotto i principi comuni di cui all'articolo 8 con altro emendamento.

APPROVATO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 151 DEL 29 MARZO 2024
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”

All'articolo 10 il comma 4 è soppresso.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende sopprimere il comma 4 dell'articolo, che si è ritenuto di spostare sotto i principi comuni di cui all'articolo 8 con altro emendamento.

APPROVATO



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 151 DEL 29 MARZO 2024
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”**

All'alinea del comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole “di cui all'articolo 12” sono inserite le seguenti:

“e la commissione consiliare competente”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende prevedere un parere della commissione consiliare competente sullo schema di linee guida che la Giunta regionale deve adottare.

APPROVATO CON RIFORMULAZIONE



Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 151 DEL 29 MARZO 2024
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti:

“commi 1 e 4”.

Eleonora MATTIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende ricomprendere sotto l'oggetto delle “linee guida” non solo le convenzioni, previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 381/1991, ma anche l'eventuale inserimento - tra le condizioni di esecuzione del contratto - dell'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate, previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

APPROVATO